

Publicato il 24/10/2016

**N. 06479/2016 REG.PROV.CAU.**  
**N. 09667/2016 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 9667 del 2016, proposto da:

Chiara Ester Anceschi, Angilella Guido Giovanni, Arcerito Vincenza, Bello Francesca, Bernardi Salvatore, Biondi Stefano Alessandro, Cacciatore Elisa, Caliendo Filomena, Catalfamo Maria Lucia, Confalonieri Maria Paola, Cortese Manuela, Cortese Maria Cristina, Costa Tiziana Narcisa, De Falco Luisa, De Rosa Rita, De Vito Giuseppina, Famà Stefania, Fontana Carmela Alessandra, Gemma Laura Maria, Gemma Paola, Grassi Paola, Lo Faro Dajana Agata Anna, Luisi Assunta, Madeo Carmela, Martorelli Erika, Martorelli Ivan, Nese Giovanna, Padula Anna Rita, Panfilo Marcella, Paschino Laura Nicol, Perone Carmen, Picone Lucia, Policarpo Nunzia, Pulera Giuseppe, Rosi Viviana, Ruocco Annabella, Scanzano Antonietta, Sorrentino Carmela, Testa Patrizia, Vannini Laura, rappresentati e difesi dagli avvocati Angelo Della Pietra C.F. DLLNGL74E02F839O, Fabrizio Moccia C.F. MCCFRZ71D03F924C, Ilaria Nigro C.F. NGRLRI82H60A509K, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

*contro*

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Milano, Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno, Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

del D.M. n. 495/16, con il quale è stato disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (g.a.e.) per il personale docente ed educativo della scuola, nella parte in cui non è stato riconosciuto il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e di Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Milano e di Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno e di Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2016 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'Ordinanza dell'A. P. n.1/2016 del 27 aprile 2016 nonché, da ultimo, l'ordinanza del C.d.S., sez. VI, n. 4289/2016;

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la presente istanza cautelare, finalizzata all'inserimento "con riserva" di parte ricorrente nelle G.A.E., nelle more della

definizione, da parte dell'Adunanza Plenaria, della questione rimessa dal Consiglio di Stato, sez. VI, con Ordinanza n. 364 del 29 gennaio 2016;  
Ritenuto altresì, per ragioni di concentrazione e di economicità del giudizio, discendenti anche dall'art. 1 c.p.a., che, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., a causa della presumibile non agevole individuazione del novero effettivo dei controinteressati nonché del numero degli stessi, sussistono i presupposti di cui all'art. 49 c.p.a., per disporre la notificazione per pubblici proclami, mediante la pubblicazione sul sito web dell'intimata Amministrazione - sia in sede centrale che in ciascuna delle sedi territoriale competenti - di copia integrale del ricorso nonché della presente ordinanza, con l'indicazione dei controinteressati (alla cui individuazione collaborerà anche l'intimata Amministrazione);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), conferma il decreto monocratico e accoglie l'istanza di tutela cautelare e per l'effetto:

- a) ordina l'inserimento "con riserva" di parte ricorrente nelle G.A.E.;
- b) dispone ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., la notifica del ricorso e della presente ordinanza per pubblici proclami, nei tempi e nei modi di cui alla parte motiva;
- c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 21 novembre 2017.
- d) compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Maria Cristina Quiligotti**

**IL PRESIDENTE**  
**Riccardo Savoia**

IL SEGRETARIO